




COMUNE DI MONTE CREMASCO

Provincia di Cremona
UFFICIO POLIZIA LOCALE



Via Roma, 12
26010 – Monte Cremasco CR

0373/791121-792488 - Fax 0373/791635
e-mail: polizia.locale@comune.montecremasco.cr.it

R. O. Nr.

06/2014

Data

24/02/2014

Prot.

COMUNE DI MONTE CREMASCO

Prot.0001184 - 24.02.2014

CAT. X CLASSE 1 PARTENZA

O
G
G
E
T
T
O

Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. N. 267/2000 e s.m.i., per lo spargimento di liquami zootecnici in deroga al divieto stagionale previsto dalla normativa Regionale vigente.

Azienda Agricola Raimondi Ettore Felice Alessandro

IL SINDACO

VISTA la D.D.G. Regione Lombardia n. 9953 del 31/10/2013, che stabilisce il divieto di spandere i reflui zootecnici nel periodo invernale, a decorrere dal 25/11/2013 al 22/02/2014;

VISTA la D.D.G. Regione Lombardia n. 10925 del 26/11/2013, che stabilisce la rideterminazione dei periodi di divieto di spandere i reflui zootecnici nel periodo invernale, a decorrere dal 01/12/2013 al 28/02/2014;

VISTE le necessità delle Aziende Agricole all'impossibilità di stoccare i reflui zootecnici a causa di eventi legati alla propria attività zootecnica e meteorologici in conformità a quanto disposto dalla D.D.G. Regione Lombardia n. 9953 del 31/10/2013 e 10925 del 26/11/2013 ;

VISTA la richiesta del 24/02/2014 prot. nr. 1177 presentata dal Raimondi Ettore Felice Alessandro a avente oggetto spargimento liquami in deroga;

DATO ATTO che l'Azienda di cui sopra ha motivato la richiesta di deroga in quanto le vasche e cisterne dei liquami sono ormai colme;

VISTO il sopralluogo effettuato in data 24/02/2014 da parte dell'Agente di Polizia Locale di questo Comune, dal quale si evince che la vasca di stoccaggio liquami ha raggiuntoli limite massimo di capienza;

CONSIDERATO che, non avendo l'azienda stessa spazi alternativi per lo stoccaggio dei reflui, si potrebbe creare problemi igienico sanitari;

CONSIDERATO che il competente Assessore provinciale, il Dirigente dell'ARPA ed il responsabile dell'ASL della provincia di Cremona , hanno prefigurato che le particolari condizioni di criticità connesse alla ridotta capacità di stoccaggio dei contenitori, determinate dal notevole accumulo di liquami e di acque meteoriche, potrebbero essere fronteggiate mediante l'adozione di provvedimenti urgenti, anche in deroga al divieto

imposto dalla normativa in materia, come peraltro ribadito dalla nota della Prefettura - UTG di Cremona Prot. 32913/10/27-2/Gab. Del 29/11/2010;

CONSTATATA quindi l'emergenza di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale, e ritenuto di adottare misure con tingibili ed urgenti atte a prevenire complicatezze e nello stesso tempo a reprimere possibili perduranti disagi e/o problemi dal punto di vista igienico-sanitario;

RITENUTO, dunque per le motivazioni sopra espresse, di essere in presenza dei necessari presupposti di urgenza e straordinarietà per l'adozione di un'ordinanza sindacale ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., nell'osservanza dei limiti temporali richiesti per tale tipologia provvidenziale e pertanto di concedere la deroga al divieto di spandimento **nel periodo dal 25/02/2014 al 28/02/2014**.

VISTO l'art. 50 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

ORDINA

1. Al solo scopo di evitare rischi di tracimazione delle vasche di contenimento dei reflui animali siti all'interno delle varie aziende agricole del territorio del Comune di Monte Cremasco, con conseguenti risvolti problematici sotto il profilo igienico-sanitario

SI DISPONE LA DEROGA AL DIVIETO

di spandimento reflui zootecnici, imposto dalla normativa regionale (D.D.G. Regione Lombardia n. 9761)

La deroga avrà effetto dal **25 FEBBRAIO 2014** sino al **28 FEBBRAIO 2014**, decorsi i quali la deroga perderà ogni efficacia e validità ai fini delle conseguenze previste dalla legge e dalle norme in vigore.

2. Di rispettare, in caso di spargimento in deroga alle disposizioni Regionali, le seguenti prescrizioni nell'effettuazione dello spargimento stesso:

- Effettuare lo spandimento esclusivamente nei terreni di pertinenza delle aziende stesse espressamente indicati nel PUA/POA;
- Lo spandimento è potrà avvenire esclusivamente in condizioni meteo favorevoli (no pioggia e neve)
- Dovranno essere rispettate in materia di distanze dai corsi d'acqua le direttive imposte dalla recente normativa in vigore;
- E' comunque vietato lo spargimento, nei terreni ubicati in prossimità di civili abitazioni ed all'area comunale urbana, (a meno di 200 mt), mediante l'uso i botti a lunga gettata;
- è inoltre vietato lo spargimento dalle ore 7,00 alle ore 08,30 e dalle ore 11,30 alle ore 13,30;

Lo spandimento di reflui zootecnici non potrà avvenire sul terreno identificato mappale n. 65 foglio 1, in quanto oggetto di verifiche da parte delle autorità competenti.

Gli organi di Polizia sono incaricati per la corretta osservanza del presente provvedimento.

Avverso la presente ordinanza, è possibile presentare ricorso giurisdizionale al TAR, entro 60 giorni, ai sensi della L. n. 1034/1971, così come modificata dalla Legge 21.07.2000 n.

205 oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971, modificata dalla Legge 21.07.2000 n. 205.

A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Sindaco Zanini Achille.

DISPONE

L'Ufficio Messi Notificatori è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio nelle forme e nei termini di legge, nonché all'inserimento sul sito Web Istituzionale di questo Comune e mediante consegna ai seguenti soggetti:

Una copia della stessa verrà trasmessa ai seguenti Uffici:

- Alla Prefettura della Provincia di Cremona
- All'Amministrazione Provinciale di Cremona
- All'ARPA della Provincia di Cremona
- Azienda Agricola Raimondi Ettore Felice Alessandro

Dalla Residenza Municipale, li 24/02/2014



RELATA DI NOTIFICA

Il sottoscritto ASPL SPONCHIONI A. del Comune di Monte Cremasco dichiaro di aver notificato in data odierna il presente atto al Sig. Raimondi Ettore Felice. messe consegnandolo a mani di

Raimondi Felice in qualità di DESTINATARIO.

Data 24/02/2014

Firma per ricevuta

Achille Zanini

